

REGOLAMENTO (CEE) N. 391/92 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1992

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai DOM

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, per soddisfare il fabbisogno cerealicolo dei DOM in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di cereali comunitari in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi; che, per raggiungere tali obiettivi, occorre differenziare l'importo dell'aiuto per prodotto e per DOM;

considerando che il regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione⁽²⁾ reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) di determinati prodotti agricoli, tra cui i cereali; che, con il regolamento (CEE) n. 388/92 della Commissione, del 18 febbraio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e al bilancio previsionale di approvvigionamento⁽³⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime di aiuti, per il calcolo di questi ultimi è opportuno applicare:

— per le monete che si mantengono tra loro all'interno di un divario istantaneo massimo in contanti pari a 2,25 %, un tasso di conversione basato sul tasso

centrale di tali monete, previa applicazione del fattore di correzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾;

— per le monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, nel corso di un periodo determinato, previa applicazione del fattore di cui al primo trattino;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3763/91, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.

⁽³⁾ Vedi pagina 150 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.